



**Comune Di Prato**  
**Servizio " Sociale e Immigrazione"**

**Oggetto Avviso di manifestazione di interesse per procedura negoziata finalizzata all'affidamento del Progetto "Youngle" Prato ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) e dell'art. 216, comma 9 del D. Lgs 50/2016 secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.  
CIG 7622533937 CPV 85312310-5 Servizi di orientamento**

**Art. 1 Oggetto della manifestazione di interesse.**

Con determina a contrarre n. 2756 del 26/09/2018, il Comune di Prato, C.F. 84006890481, codice AUSA 000241791, ha stabilito di affidare il "Progetto Youngle".

In esecuzione della predetta determinazione, il Comune di Prato, intende procedere all'espletamento sul MEPA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) di una procedura negoziata previo avviso di manifestazione di interesse ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b), dell'art. 216, comma 9 del D. Lgs 50/2016 (nel prosieguo "Codice") e della delibera Anac n. 1097/2016 "Linee Guida n. 4 - Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" al fine di affidare il progetto Youngle.

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori economici potenzialmente interessati e non è in alcun modo vincolante per l'Amministrazione ed è pubblicato:

- a) sull'albo pretorio dell'Amministrazione appaltante
- b) pubblicato sul sito web SITAT della Regione Toscana per la pubblicazione;
- c) sul sito istituzionale del Comune di Prato all'indirizzo internet:  
<http://www.comune.prato.it/trasparenza/gare-contratti/indagini/2018/progetto-artistico-cw/home.htm>

La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare all'Amministrazione la disponibilità ad essere invitati a presentare offerte e richiede necessariamente la preventiva abilitazione sul MEPA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione).

Il presente avviso non costituisce invito per offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell'art. 1989 c.c.

L'Amministrazione si riserva di non procedere all'indizione della successiva procedura di gara per l'affidamento in oggetto. In caso di affidamento si precisa che questi sarà regolato da un Capitolato Speciale d'Appalto, copia del quale verrà allegato alla lettera di invito.

Amministrazione procedente: Comune di Prato - Servizio Sociale e Immigrazione - :  
<http://www.comune.prato.it>

Il Responsabile Unico del Procedimento Dott. Filippo Foti - Email P.E.C.  
[comune.prato@postacert.toscana.it](mailto:comune.prato@postacert.toscana.it)

Recapiti per contatti Servizi Sociali e Immigrazione email : [f.foti@comune.prato.it](mailto:f.foti@comune.prato.it) Tel. (0574/1836432 - 0574/1836427).

**Art. 2. Chiarimenti e Comunicazioni**

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo [f.foti@comune.prato.it](mailto:f.foti@comune.prato.it) (posta elettronica non certificata) oppure [comune.prato@postacert.toscana.it](mailto:comune.prato@postacert.toscana.it) (posta elettronica certificata), entro il **18/10/2018**. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

**Nel caso di invio dei quesiti a mezzo posta elettronica certificata, il messaggio deve essere inoltrato obbligatoriamente, a pena la non risposta, anche alla casella di posta elettronica non certificata.**

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile, che abbiano valenza generale, verranno fornite entro il **22/10/2018** mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.comune.prato.it/trasparenza/gare-contratti/indagini/2018/progetto-artistico-cw/home.htm> nella pagina della gara, scheda "Comunicazioni, quesiti e Chiarimenti".

Non sono ammessi chiarimenti telefonici salvo che non siano meri rimandi a documentazione già pubblicata.

### **Art. 3 Caratteristiche del servizio richiesto:**

Youngle è uno spazio virtuale di incontro rivolto ad adolescenti e gestito da un gruppo di ragazzi under 21 adeguatamente formati con il supporto di psicologi ed esperti di comunicazione. Un luogo dove comunicare con gli altri, raccontarsi e parlare di sé in un contesto facilmente accessibile e interattivo. Youngle è un aiuto online gratuito attivo due giorni la settimana per giovani svolto con chat anonime effettuate tramite una applicazione (app) dedicata.

### **Art. 4 Importo dell'affidamento.**

Il costo annuo del servizio è di euro 32.500,00 (trentaduemilacinquacent) IVA esclusa di cui euro 29.000,00 di costo del personale.

Il costo per la durata dell'affidamento (18 mesi) è pari a euro 41.500,00 (quarantunmilacinquacent) IVA esclusa

Il costo in caso di rinnovo è pari a euro 43.000,00 (quarantatremila,00) IVA esclusa.

Il costo della proroga tecnica è pari a euro 9.333,33.

### **Art. 5 – Durata**

L'affidamento decorre dalla data di sottoscrizione del contratto (presumibilmente il 1 Novembre 2018) fino al 30.04.2020.

### **Art. 6. Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione**

Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all'art 45 1° co. del Codice, iscritti al MEPA, in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli 7 e 8, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

- a) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, e le società, anche cooperative); b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane) e c) (consorzi stabili) dell'art.45 co.2 del Codice; le Cooperative sociali o consorzi di cooperative sociali;
- b) le Associazioni o Fondazioni di Volontariato di cui al d.lgs. 03/07/2017, n. 117 "Codice del Terzo settore" regolarmente iscritte all'albo della regione in cui hanno sede legale alla data di scadenza del presente avviso, ove istituito, le Associazioni o Fondazioni di Promozione Sociale di cui al d.lgs. 03/07/2017, n. 117 "Codice del Terzo settore" regolarmente iscritte all'albo della regione in cui hanno sede legale alla data di scadenza del presente Avviso , ove istituito, gli Enti morali o Enti Religiosi di diritto privato;
- c) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti); e) (consorzi ordinari di concorrenti); f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete); g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art.45 co.2 del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48 comma 8, del Codice;
- d) operatori economici stranieri alle condizioni di cui agli artt. 45 co. 1, 49 e 83 co. 3 del Codice nonché del presente avviso di gara.

Si applicano le disposizioni di cui agli art. 47 e 48 del Codice.

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente procedura in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

Si ricorda che nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice. Per le modalità del possesso dei requisiti si rimanda al successivo articolo 7.

**È vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazioni di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese di rete non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Ai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all'art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata;

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Con riferimento all'art. 48, comma 9 del Codice, è vietata l'associazione in partecipazione e qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto disposto ai commi 17, 18, 19, 19bis e 19ter del medesimo articolo.

Coloro che intendono partecipare alla presente gara sono tenuti a prendere esatta conoscenza, oltre che degli atti e dei modelli di gara, anche delle circostanze particolari e generali che possono influire sulla determinazione dell'offerta.

#### **Art. 7. Requisiti generali**

Sono **esclusi** dalla gara e quindi non saranno invitati alla presentazione dell'offerta gli operatori economici per i quali sussistono:

- cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

#### **8. Requisiti di idoneità**

**8.1 Requisiti per l'ammissione.** Per essere ammessi alla selezione e, di conseguenza, essere invitati alla selezione, i soggetti devono essere in possesso dei **requisiti di idoneità generali di cui al successivo punto 8.2, dei requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al punto 8.3 e dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 8.4.**

#### **8.2 Requisiti di idoneità generali**

a) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Alle associazioni, fondazioni, comitati ed altri enti non societari che esercitano un'attività commerciale o agricola, ma per i quali l'esercizio d'impresa non sia l'attività esclusiva o prevalente nonché alle imprese con sede principale al di fuori del territorio nazionale che aprano un'unità locale in Italia è richiesta solo l'iscrizione nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (R.E.A.)

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;

b) Per le seguenti categorie di operatori economici: **associazioni di volontariato o di promozione sociale, cooperativa di servizi o cooperativa sociale o consorzio di cooperative sociali, imprese sociali iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore** .

Nelle more dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore e ai sensi dell'articolo 101, comma 2 del di cui al d.lgs. 03/07/2017, n. 117 "Codice del Terzo Settore", il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore deve intendersi soddisfatto da parte degli enti attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore, ovvero i registri delle associazioni di promozione sociale nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano e i registri delle organizzazioni di volontariato delle regioni e delle province autonome; per le fondazioni del terzo settore il requisito si intende soddisfatto attraverso l'iscrizione all'anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Il possesso del requisito dell'iscrizione ai registri deve perdurare nei confronti di tutti i soggetti gestori, la cancellazione dai citati registri (incluso il registro unico che sarà istituito ai sensi dell'art. 53 del codice del Terzo settore) comporta la risoluzione dal contratto.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

### **8.3. Requisiti di capacità economica e finanziaria**

A titolo di possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria, a prova della loro solidità, considerate le dimensioni e la complessità dei servizi oggetto d'appalto e la loro rilevanza in relazione all'attuazione di servizi di particolare delicatezza rivolti ai giovani nonché l'alta intensità di manodopera avere A titolo di possesso dei **requisiti di capacità economica e finanziaria**, i concorrenti, ai sensi dell'art. 83 co. 4 del Codice devono avere conseguito un **fatturato specifico minimo annuo** per servizi di all'attuazione di servizi di consulenza e attività di socializzazione rivolti ai giovani e/o realizzazione e gestione di portali rivolti ai giovani riferito agli ultimi tre esercizi (2015- 2016 - 2017) pari complessivamente per il triennio a euro 40.000,00 (euro quarantamila) I.V.A. esclusa. Per le imprese costituite da meno di tre anni o che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato medio devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto/ 36\*mesi di attività).

L'amministrazione comunale intende assicurarsi che il concorrente abbia una specifica idoneità e capacità ed esperienza maturata nell'esercizio di un'attività analoga a svolgere l'attività prevista dal presente appalto.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

un elenco dei servizi fatti valere per dimostrare il possesso del requisito, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati.

Per i servizi effettuati a favore di committenti privati, dovranno essere allegate all'elenco le copie delle fatture o gli originali o copie autentiche dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

Per i servizi effettuati a favore di committenti pubblici l'accertamento dell'esecuzione del servizio avverrà d'ufficio sulla base dei dati contenuti nell'elenco presentato.

### **8.4. Requisiti di capacità tecnica e professionale**

A titolo di possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 83 co.1 lett. c) del Codice, i concorrenti, ai sensi dell'art. 83 co. 6 del Codice devono aver gestito negli ultimi tre anni (2015–2016–2017) servizi di consulenza e attività di socializzazione rivolti ai giovani e/o realizzazione e gestione di portali rivolti ai giovani per almeno 18 mesi anche non continuativi. Per le imprese costituite da meno di tre anni o che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito previsto si applica a tutte le società costituite da un periodo  $\geq$  18 mesi. Le società costituite da periodo inferiore a 18 mesi devono avere un'esperienza di almeno quattro mesi continuativi.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice come segue:

- Per i servizi fatti effettuati a favore di committenti privati, dovranno essere allegate all'elenco le copie delle fatture o gli originali o copie autentiche dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.
- Per i servizi effettuati a favore di committenti pubblici l'accertamento dell'esecuzione del servizio avverrà d'ufficio sulla base dei dati contenuti nell'elenco presentato.

### **8.5 Raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE**

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari

la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Le cause di esclusione di cui all'articolo 7 non devono ricorrere nei confronti di:

- a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o partecipanti al GEIE;
- b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o nel REA di cui al **comma 8.2 lett. a)** deve essere posseduto da:

- a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o partecipanti al GEIE;
- b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo alle iscrizioni di cui al precedente **comma 8.2 lett. b)** deve essere posseduto da:

- a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE nel caso in cui esse assumano la veste giuridica di associazione di volontariato o di promozione sociale o di cooperativa sociale.;
- b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. Nel caso in cui assumano la veste giuridica di associazione di volontariato o di promozione sociale o di cooperativa sociale.

Il requisito relativo al fatturato globale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Il requisito relativo al fatturato specifico deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso

Il requisito deve essere posseduto, almeno in quota, sia dalla mandataria sia dalle mandanti. La somma dei requisiti posseduti dalla mandataria e dalle mandanti deve essere almeno pari alla misura del requisito richiesta per il concorrente singolo. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato specifico eventualmente richiesto anche per le prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da quest'ultime unitamente alla mandataria. Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

Il requisito di cui al precedente **punto 8.3** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Il requisito deve essere posseduto, almeno in quota, sia dalla mandataria sia dalle mandanti. La somma dei requisiti posseduti dalla mandataria e dalle mandanti deve essere almeno pari alla misura del requisito richiesta per il concorrente singolo. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato specifico eventualmente richiesto anche per le prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da quest'ultime unitamente alla mandataria. Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

Si ricorda che nei raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice. La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

## **8.6 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili**

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Le cause di esclusione di cui all'**articolo 7** non devono ricorrere nei confronti del consorzio né delle imprese consorziate indicate come esecutrici.

**Il requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o nel REA di cui al **comma 8.2. lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Nel caso in cui assumano la veste giuridica di associazione di volontariato o di promozione sociale o di cooperativa sociale, il requisito relativo alle iscrizione di cui al precedente punto **comma 8.2 lett. b)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici nel caso in cui esse assumano la veste giuridica di associazione di volontariato o di promozione sociale o di cooperativa sociale.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

Ove il consorzio abbia designato un consorziato esecutore per il quale sussistono motivi di esclusione non potrà avvalersene con la conseguenza che, ove si sia qualificato attraverso i requisiti del consorziato, risulterà esso stesso carente dei requisiti di qualificazione e quindi verrà escluso dalla gara. Ove il consorziato esecutore sia incorso nelle fattispecie di dichiarazioni mendaci opera l'esclusione anche per il consorzio che lo ha designato.

I requisiti necessari per la partecipazione alla gara devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle offerte e devono permanere per tutto lo svolgimento della procedura di affidamento nonché, per l'aggiudicatario, fino alla stipula del contratto così come per tutto il periodo di svolgimento dell'appalto.

### **8.7 - Caratteristiche specifiche delle associazioni di volontariato e di promozione sociale**

E' condizione per la partecipazione alla selezione che le associazioni perseguano obiettivi di solidarietà, non traggano alcun profitto dalle loro prestazioni, a prescindere dal rimborso di costi e non procurino alcun profitto ai loro membri. Inoltre, l'attività delle associazioni può essere svolta da lavoratori unicamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento. Ai volontari possono essere corrisposte soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività fornita, nei limiti previamente stabiliti dalle associazioni stesse.

Lo statuto delle associazioni deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative;
- la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti ;
- l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.

Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati aventi i requisiti stabiliti dall'art. 3, 4 e 5 della legge 07/12/2000, n. 383.

### **Art. 9 Criterio di aggiudicazione.**

L'aggiudicazione avverrà in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo le modalità dettagliate nella lettera d'invito ai sensi art. 95 comma 3, lettera a) del già citato D.lgs. 50/2016. La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta congrua.

### **Art. 10 - Termini e modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse**

La manifestazione di interesse redatta in lingua italiana secondo il modulo allegato A dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto interessato mediante firma digitale oppure in formato PDF firmato con allegata la fotocopia del documento d'identità in corso di validità, pena la non ammissibilità della domanda.

La manifestazione di interesse deve pervenire **entro le ore 12:00 del 23/10/2018** al seguente indirizzo di posta elettronica certificata [comune.prato@postacert.toscana.it](mailto:comune.prato@postacert.toscana.it) specificando nell'oggetto la dicitura **"Manifestazione d'interesse per Progetto Youngle"**.

La manifestazione di interesse pervenuta oltre il suddetto termine di scadenza, in quanto irricevibile, non sarà presa in considerazione.

**Art. 11. Trattamento dei dati personali**

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla “Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente avviso di gara.

Il Dirigente del Servizio “Sociale e Immigrazione”  
(Filippo Foti)